



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA

N. 22 DEL 31-05-2021

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DELL'ENTE
DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
CONTRO IL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA EQ ENER=
GIA SRL AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Premesso che si è instaurato un contenzioso con la ditta Eq Energia Srl per avviso di accertamento Tari anno 2015;

Richiamata la pec, acquisita al protocollo dell'Ente n. 686 del 27.01.2021, a firma dell'avv. Giuseppe Maria Giammusso per conto della società EQ Energia Srl, con la quale viene comunicato al Comune di Castignano il ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale in merito all' avviso di accertamento Tari anno 2015 prot. 7552 del 17.11.2020 notificato alla ditta ZeroCo2 Srl (poi incorporata nella ditta Eq Energia Srl) a mezzo raccomandata n. 61817921602-0 in data 03.12.2020;

Dato atto che

- con pec del 18.03.2021 prot. n. 2046 è stato comunicato all'Avv. Giammusso l'avvio del procedimento di mediazione di cui all'art. 17 bis del D. lgs 546/92 con il quale il Comune si rende disponibile ad un incontro per valutare la possibilità di disapplicare le sanzioni comminate, alla luce della sentenza della commissione tributaria depositata il 18.01.21 in merito al ricorso n. 130/2020 per l'annualità 2014;
- in data 24.03.2021 si sono sentite per via telefonica le parti convocate e che la valutazione della pratica si è conclusa in data 29.03.2021 con l'emissione di un verbale attestante l'impossibilità di giungere ad un accordo, pertanto il procedimento si è concluso con esito negativo.

Verificato che la società in oggetto ha proceduto a depositare il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 7552 (Tari 2015) e lo stesso ha assunto il numero di ruolo RGR n. 64/2021;

Richiamata la delibera di G.C. n 50 del 20.05.2021 con la quale si autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio;

Accertata la disponibilità dell'importo presunto di € 800,00, stante la predisposizione di apposito capitolo dedicato alle liti e la possibilità di attingere somme a tale scopo destinate dall'avanzo di amministrazione, una volta approvato il rendiconto anno 2020;

Sottolineato che l'Ente è privo di un'avvocatura interna, così come di figure interne professionali che possano costituirsi in giudizio, per cui occorre affidare la difesa, limitatamente alla lite relativa all'opposizione *de qua*, ad un avvocato libero professionista, esperto in diritto tributario;

Visti

- l'art. 17 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera d) che recita testualmente: “Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria”;

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

Richiamate le Linee guida ANAC n. 12, relative all' affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, per le quali:

- *l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti (contratti esclusi).*
- *L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico e l'organigramma del Comune;*
- *In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.*
- *L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni logico- motivazionali : in tal caso l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici per l' assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.*

Considerato che l'oggetto del presente atto si configura come conferimento *ad hoc*, consistendo nella trattazione di una singola controversia e pertanto sottoposto al regime di cui al predetto art. 17 comma 1 lettera d), unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile;

Richiamati

- il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo cui i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'*intuitu personae*, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di Giustizia dell'Unione europea per la quale, l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza ed è escluso dall'ambito delle direttive degli appalti;

Ritenuto di:

- conferire ad un legale esperto in materia tributaria, procura speciale alle liti, con la quale lo stesso venga munito di ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori, nonché di articolare domande risarcitorie, riassumere e quant'altro necessario per un'attività defensionale piena.

Contattato il Dr Maurizio Vincenzo Vannucci dello Studio Legale Vannucci di S. Benedetto Tr. Sito in Viale de Gasperi 51, CF: **VNNMZV67L06H769J** specializzato nel settore tributario, il quale, tra l'altro ha già seguito il ricorso presentato dalla stessa ditta per l'annualità 2014 ed ottenuto una sentenza a favore dell'ente, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico, al costo di € 600,00 oltre cassa e iva, quindi per totali € 761.28;

Verificato che il costo è da imputare al cap. 138 bilancio 2021;

Ritenuto dover procedere;

Assunto il seguente cig: **Z9B31F1694**

Visto il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;

Visto il D.Lgs 18/04/2016 nr. 50 di approvazione del Testo Unico sui Lavori Pubblici e ss.ii.mm.;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023:

Ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione, la scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- di incaricare l'Avv Maurizio Vincenzo Vannucci a rappresentare l'Ente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contro il ricorso presentato dalla società Eq Energia Srl avverso l'avviso di accertamento Tari anno 2015;
- di assumere impegno per € 761,28 complessivi al cap 138 bilancio 2021

Il responsabile area economica
Dr. Silvia Roberta Vallorani

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
121	31.05.2021	€ 761,28	138		2021

Data 31.05.2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Silvia Roberta Vallorani

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è
esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-08-2021 al 07-09-2021 con numero 667

Castignano, li 23-08-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino